

COMUNE DI CIAMPINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI -

con decorrenza dal 1º gennaio 2024

Approvato con Delibera di C.C. n. 20 del 16/04/2021; Modificato con Delibera di C.C. n. 51 del 29/06/2021; Modificato con Delibera di C.C. n. 3 del 31/01/2023; Modificato con Delibera di C.C. n. 14 del 31/03/2023; Modificato con Delibera di C.C. n. 30 del 23/04/2024;



Sommario

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	
Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti	3
Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	5
Art. 4 – Soggetto attivo	6
Art. 5 – Funzionario Responsabile	6
Art. 6 – Presupposto impositivo	
Art. 7 – Soggetti passivi	
Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	
Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio	
Art. 10 – Base imponibile	
Titolo II – TARIFFE	11
Art. 11- Piano finanziario	11
Art. 12 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.	12
Art. 13 – Articolazione della tariffa	
Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo	13
Art. 15 – Tariffa per le Utenze Domestiche	
Art. 16 – Occupanti le Utenze Domestiche	
Art. 17 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche	
Art. 18 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche	
Art. 19 – Determinazione e approvazione delle tariffe	16
Art. 20 – Quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali	
Art. 21 – Tariffa Giornaliera	
Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	18
Art. 22 – Riduzioni per le Utenze Domestiche	18
Art. 23 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico d	
Art. 24 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per "superfici caratterizzate da produ	zione
promiscua"	21
Art. 25 - Riduzioni per avvio al riciclo	22
Art. 26 – Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche	
Art. 27 – Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio	
Art. 28 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni	25
Titolo IV – DICHIARAZIONE E MODALITA' DI RISCOSSIONE	
Art. 29 - Obbligo di dichiarazione - Richiesta di attivazione/variazione e cessazione del se	ervizio 25
Art. 30 - Risposta alla richiesta di attivazione/variazione o cessazione del servizio	27
Art. 31 – Versamenti	27
Art. 32 – Accertamento	
Art. 33 – Sanzioni ed Interessi	
Art. 34 – Riscossione Coattiva	30
Art. 35 – Contenzioso	
Art. 36 – Importi minimi riscossione ordinaria / Rimborsi / Compensazioni / Dilazioni di pa	agamento
Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 37 – Trattamento dei dati personali	
Art. 38 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento	
ALLEGATO "A"	
ALLEGATO "B"	
ALLEGATO "C"	34



Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs.n. 446/1997 e ss.mm.ii., disciplina il Tributo comunale sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'Art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
- 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono, altresì, norme di riferimento le disposizioni di cui ai commi da 161 a 170 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 116/2020 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), unitamente al D.P.R. n. 158/1999 e ss.mm.ii. (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestionedel ciclo dei rifiuti urbani), nonché la Legge n. 212/2000 (c.d. "Statuto del Contribuente").
- 3. Il presente Regolamento decorre dal 1° gennaio 2023, in sostituzione delle previgenti regolamentazioni comunali in materia.
- 4. La TARI, disciplinata nel presente regolamento, ha natura tributaria, poiché il Comune di Ciampino non intende attivare la tariffa con natura corrispettiva, di cui al comma 668 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii..
- 5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii. e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'Art. 183, comma 1, lett. b-ter), del medesimo decreto:
 - a. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del medesimo (Allegato "A");
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade



- ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) e e).
- 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'Art. 184, comma 3, del medesimo decreto:
 - a. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto;
 - c. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - d. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - e. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - f. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - g. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli di cui al comma 4;
 - i. i veicoli fuori uso.
- 6. Nel Comune di Ciampino è attivo il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti "porta a porta" e/o di prossimità; le modalità di conferimento degli stessi sono definite in apposita ordinanza sindacale, tenuto conto di quanto disposto dal DPR n.158/1999, dalle direttive Regionali e Provinciali e dalle norme regolamentari vigenti, per quanto applicabili. Ai contribuenti è fatto obbligo di avvalersi delle dotazioni fornite per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero ed al riciclaggio. I contenitori per la raccolta dei rifiuti debbono essere posizionati all'interno delle aree condominiali, pertinenziali o comunque di proprietà privata, e conferiti in conformità ai singoli provvedimenti adottati dall'Amministrazione, dal responsabile o dai responsabili dei servizi interessati, in modo da favorire l'espletamento del servizio da parte del soggetto gestore. Il servizio è reso in modo da misurare, in peso o volume, almeno la quantità di rifiuto indifferenziato (rifiuto urbano residuo) conferito.
- 7. Il servizio è svolto dal Gestore secondo le modalità indicate nel contratto di servizio. Attraverso la "carta dei servizi", il Gestore, in qualità di erogatore di pubblico servizio, indica i principi fondamentali, gli standard di qualità e gli impegni che assume per garantire il miglioramento del servizio.



Art. 3 – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

- 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
- 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE)
- n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n.1069/2009;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.



3. Per quanto non previsto in materia di gestione, classificazione dei rifiuti, per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, si rinvia alle disposizioni della vigente normativa ambientale ed al relativo regolamento comunale relativo.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali comunali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno in cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 – Funzionario Responsabile

Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta, designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso.

Art. 6 – Presupposto impositivo

- 1. Nel Comune di Ciampino l'entrata destinata a coprire i costi della gestione dei rifiuti urbani è applicata a titolo di "tariffa-tributo".
- 2. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 3. Si intendono per:
 - a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

- *a)* le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.



- 5. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
 - tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - le aree scoperte non accessorie a locali tassabili, quelle autonomamente catastalmente identificateed utilizzate in via esclusiva, le aree scoperte operative; in tale classificazione sono da considerareanche le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari;
 - ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al presente articolo, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla detassazione. Nella dichiarazione dovranno esserespecificati gli elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale daconsentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
- 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, nonché il mancato ritiro delle dotazioni, o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 – Soggetti passivi

- 1. Soggetto passivo del tributo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 5. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte. In caso di mancato riscontro, si applica la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00.
- 6. Per le parti comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ., che siano utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dai detentori o conduttori delle medesime.

Art. 8 – Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il



particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'Art. 1117 Cod.Civ. che **non siano detenute o occupate in via esclusiva**, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- d) i sottotetti qualora non utilizzabili; il sottotetto è da considerare non utilizzabile quando l'altezza interna misurata dal pavimento alla cima di colmo o comunque sul punto più alto dell'intradosso del solaio, è inferiore a ml. 1,50 e quando non sia collegato strutturalmente ai locali tassabili;
- e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; in particolare, non sono considerate, ai fini dell'esenzione in ordine agli impianti sportivi, la superficie di sale esclusivamente riservate alle attività quali ballo, biliardo, calcio balilla ecc.;
- f) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- g) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
- h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- *j*) serre a terra costituite da strutture movibili facilmente smontabili e trasportabili, ricoperte da materiale plastico trasparente, che non possono essere considerati locali;
- k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- l) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali.
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili, non solo per mezzo di opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con la relativa legenda, ma anche da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà attribuito per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.



- 4. Sono inoltre esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
- 5. La fattispecie di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo dovrà essere dimostrata con la fornitura delle attestazioni rilasciate dai fornitori dei servizi pubblici a rete oltre alle fotografie dell'interno dell'immobile adibito a civile abitazione.

Art. 9 – Esclusione per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'Art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. In tal caso, oltre che alle aree di produzione, dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di merci utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi, dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree produttive a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali e/o pericolosi da parte della medesima attività.
- 2. L'esclusione dalla superficie tassabile è consentita soltanto dietro presentazione della planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
- 3. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 4. Qualora sia documentata, per mezzo di opportuna planimetria autenticata da un tecnico specializzato, una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericoli o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente secondo le modalità indicate all'Art. 25 (Riduzioni per utenze non domestiche per "superfici caratterizzate da produzione promiscua");



- 5. Ai sensi del comma 649, Art. unico, della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. non sono soggetti alla TARI i magazzini intermedi di produzione, quelli impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo, esclusivamente collegati all'esercizio di attività industriali o artigianali in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali e/o pericolosi.
- 6. Il precedente comma 5 si applica anche alle aree scoperte che danno luogo alla produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali **e/o pericolosi**, ove siano asservite al ciclo produttivo.
- 7. Allo smaltimento dei rifiuti speciali **e/o pericolosi** derivanti dalle aree produttive o dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo, come definiti al comma 5, sono tenuti a proprie spese i relativi produttori, con divieto di conferimento al servizio pubblico.
- 8. In applicazione dei precedenti commi 5 e 6, ove l'area produttiva sia interamente detassabile in quanto nella stessa si producono in via esclusiva rifiuti speciali **e/o pericolosi**, analoga detassazione spetta ai magazzini e alle aree scoperte funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo svolto nella medesima.
- 9. Laddove, invece, nell'area produttiva di cui ai commi 5 e 6, si verifichi contemporaneamente la produzione di rifiuti speciali e/o pericolosi e di rifiuti urbani:
 - a) nell'ipotesi in cui sia possibile delimitare le superfici in cui si verifica la produzione di rifiuti speciali, le superfici dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo non sono soggetti al prelievo per una quota della superficie proporzionale alla superficie detassabile dell'area produttiva;
 - b) nell'ipotesi in cui sia obiettivamente difficoltoso delimitare le superfici ove i rifiuti speciali **e/o pericolosi** agli urbani si formano, si applicano alla superficie dei magazzini di cui al comma 5 e delle aree scoperte di cui al comma 6 le percentuali di riduzioni di cui al precedente comma 4.
- 10. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc...), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze esclusa dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) **comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (formulario rifiuti).

Art. 10 – Base imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii. ("Procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria"), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.



- La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50;
 in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Titolo II - TARIFFE

Art. 11- Piano finanziario

- 1. Sulla base della normativa vigente, il Gestore del servizio integrato o il Gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (metodo MTR) di cui alla delibera ARERA n. 443/2019 e successive integrazioni, e lo trasmette al Comune di Ciampino in qualità di Ente Territorialmente competente.
- 2. Il piano economico finanziario (PEF) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile in conformità al dettato ARERA.
- 3. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari all'elaborazione del Piano Economico Finanziario e viene svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà.
- 4. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, così come previsto dall'articolo 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 e fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 660.



- 5. Sulla base della normativa vigente, il Comune assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
- 6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12 – Copertura dei costi di gestione dei R.S.U.

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come stabiliti dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021 e/o successive disposizione di legge o di natura regolamentare in materia, nonché dei costi di cui all'Art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (costi di apertura, gestione e chiusura degli impianti di smaltimento), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità allanormativa vigente.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base di un apposito **PEF Piano Economico Finanziario**, redatto secondo la disciplina sopra richiamata dal soggetto cui è affidato il servizio di gestione dei rifiuti, ed implementato dei dati di competenza dell'Ente comunale nel quale vengono evidenziate le componenti di costo da coprire per mezzo del gettito tributario; il PEF definitivo viene allegato alla Deliberazione di Consiglio di approvazione delle tariffe.
- 3. Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato dalla somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'ARERA, in continuità con il DPR n. 158/1999, e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza ed omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:
 - a) Spazzamento e lavaggio strade,
 - b) Raccolta e trasporto rifiuti urbani,
 - c) Gestione tariffe e rapporti con gli utenti,
 - d) Trattamento e recupero dei rifiuti urbani,
 - e) Trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.



Entrate a copertura	Entrate a copertura
dei COSTI VARIABILI	dei COSTI FISSI
+ costo raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati	+ costo spazzamento e lavaggio
+ costo trattamento e smaltimento	+ costi comuni
+ costo trattamento e recupero	+ costo d'uso del capitale
+ costo raccolta dei rifiuti differenziati	+ costi operativi incentivanti fissi
+ costi operativi incentivanti variabili	+ coefficiente di gradualità e componente a
- ricavi derivanti da corrispettivi CONAI	conguaglio relativa ai costi fissi "a-2"
+ coefficiente di gradualità e componente a	
conguaglio relativa ai costi variabili "a-2"	
- proventi della vendita di materiale e energia	
derivante da rifiuti	

4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle **istituzioni** scolastiche, di cui all'Art. 33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 e ss.mm.ii.. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 13 - Articolazione della tariffa

- La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
 del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota
 variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi
 di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
 compresi i costi di smaltimento.
- 2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.
- 3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14 – Periodi di applicazione del tributo

- 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
- 2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro il termine di cui all'Art. 29
- 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di



presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo Art. 29 decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15 – Tariffa per le Utenze Domestiche

- 1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
- 2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16 – Occupanti le Utenze Domestiche

- 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf e/o badanti che dimorano abitualmente presso la famiglia.
- 2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
- 3. Si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di n. 1 unità per le seguenti fattispecie:
 - utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune.
 - alloggi dei cittadini residenti all'estero e/o iscritti AIRE.
 - alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti.

Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.



- 5. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli, o altri locali per uso agricolo sono sempre considerati utenze non domestiche, anche se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
- 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento emesso dal Comune, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17 – Tariffe per le Utenze NON Domestiche

- 1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18 – Classificazione delle Utenze NON Domestiche

- 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'**Allegato "B"**, le quali si compongono delle categorie standard individuate nelle Tabelle 3A e 4A All. 1 del DPR n. 158/1999 ed integrate dalle sub-categorie individuate dall'Ente comunale di seguito elencate:
 - Categ. 08.1 Bed & Breakfast per le attività che prevedono il servizio di prima colazione;
 - Categ. 08.2 Affittacamere per quelle attività che non includono il servizio prima di colazione;
- 2. In relazione alle nuove categorie sopra individuate i coefficienti Kc e Kd sono computati sulla scorta delle tabelle di cui All. 1 del DPR n. 158/1999.
- 3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'**Allegato "B"** viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT in relazione all'attività prevalente effettivamente svolta.
- 4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.



- 5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
- 6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19 – Determinazione e approvazione delle tariffe

- 1. Le tariffe annuali sono approvate in conformità al Piano Economico-Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla normativa vigente.
- 2. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con una autonoma obbligazione tributaria.
- 3. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, o comunque della normativa vigente in materia.
- 4. In alternativa ai criteri di cui al comma 3, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- 5. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.
- 6. In accordo con le disposizioni di legge vigenti, nella determinazione dei costi di cui al comma 4, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 20 – Quota del Tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali

- 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato in aggiunta il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'Art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992.
- 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città Metropolitana sull'importo del tributo comunale.

Art. 21 - Tariffa Giornaliera

- 1. Il tributo è applicato in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso



dello stesso anno solare.

- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento.
- 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il versamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP).
- 5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.
- 6. La TARI giornaliera relativa alle **occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante** è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani attribuita alla Categoria 2 (*Cinematografi e Teatri*), rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 50%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
- 7. In mancanza di una ulteriore voce di occupazione, non attribuibile alla tipologia di cui al comma 6 del presente articolo, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani, rapportata a giorno e maggiorata dell'importo percentuale del 50%, con l'obbligo di un versamento minimo pari ad € 10,00.
- 8. La tariffa giornaliera di smaltimento è dovuta per il solo asporto e smaltimento dei rifiuti prodotti nell'ambito dei locali ed aree pubbliche, non liberando l'utente dall'obbligo di raccolta e conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti e campane e da altri eventuali oneri derivanti dall'applicazione delle norme generali o regolamentari.
- 9. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare anche contestualmente al Canone di Occupazione del Suolo e delle Aree Pubbliche, a mezzo degli appositi avvisi e sistemi di pagamento messi a disposizione dall'Ente.
- 10. La tariffa giornaliera di smaltimento non si applica nei seguenti casi:
 - a) Occupazioni effettuate con soste non superiori a 120 minuti;
 - b) Occupazioni effettuate da imprese edili per interventi di qualunque genere sugli immobili;
 - c) Occupazioni effettuate in occasione di traslochi;
 - d) Occupazioni per operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento;
- 11. Per quanto non specificato espressamente per la tariffa giornaliera di smaltimento, si applicano le disposizioni relative alla TARI.
- 12. I canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della legge 160/2019, oltreche la tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazied aree pubbliche, anche la TARI.



Titolo III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22 – Riduzioni per le Utenze Domestiche

- 1. Su apposita richiesta del titolare dell'obbligazione tributaria, da presentare entro il 31 gennaio dell'anno tributario di riferimento, sono previste le seguenti riduzioni, nella quota fissa e nella quota variabile, finanziate nell'ambito della composizione tariffaria della TARI, per le utenze domestiche, che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) riduzione del 30% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b) riduzione del 30% per abitazioni occupate da utenti residenti all'estero o che dimorino, dimostrandolo, all'estero per più di 6 mesi l'anno, dichiarando di non avere l'intenzione di affittare il locale o concederlo in comodato d'uso;
 - c) riduzione di 2/3, ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge 178/2020, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.
 - d) "bonus sociale rifiuti", ai sensi dell'Art. 57-bis, comma 2, del D.L. 124/2019 e ss.mm.ii., applicato secondo le modalità attuative stabilite da appositi provvedimenti dell'ARERA, da recepire, se necessario, con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
- 2. Sono altresì previste le seguenti agevolazioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
 - riduzione del 10% **della sola quota variabile** per le utenze iscritte all'Albo Compostatori istituito presso l'Ufficio Ambiente del Comune; tale riduzione avrà efficacia nell'anno di riferimento se il soggetto richiedente risulta iscritto all'Albo entro il 30 giugno del medesimo anno.
 - riduzione della sola quota variabile applicabile all'immobile adibito ad abitazione principale e relative
 pertinenze, per le utenze nel cui nucleo familiare (risultante dalle certificazioni anagrafiche) vi sia un
 soggetto portatore di handicap grave oppure soggetto con invalidità del 100%, in presenza delle
 seguenti condizioni:

Certificazioni delle competenti autorità pubbliche, secondo la normativa vigente.

Assenza di ricovero permanente in istituto.

L'agevolazione sarà determinata in base al reddito complessivo annuo del nucleo familiare risultante da apposita certificazione ISEE secondo lo schema sotto riportato:

- ISEE da € 0,00 a € 6.000,00 riduzione pari al 90%
- ISEE da € 6.000,01 a € 7.000,00 riduzione pari al 80%
- ISEE da € 7.000.01 a € 8.000,00 riduzione pari al 75%



- ISEE da € 8.000,01 a € 9,000,00 riduzione pari al 65%
- ISEE da € 9.000,01 a € 10.000,00 riduzione pari al 55%
- ISEE da € 10.000,01 a € 11.000,00 riduzione pari al 45%.

Tale riduzione deve essere richiesta dal titolare dell'obbligazione tributaria, **entro il 31 gennaio** dell'anno di riferimento. Limitatamente all'annualità 2024, il termine per la presentazione della richiesta è fissato al **30 giugno 2024.**

In allegato alla domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- copia del certificato della commissione medica attestante l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92 o invalidità al 100%; nel caso in cui il certificato risulti "rivedibile" o con validità limitata l'agevolazione verrà concessa per il periodo di validità del certificato.
 Dopo tale scadenza la domanda deve essere ripresentata allegando una nuova valida certificazione.
- Attestazione ISEE in corso di validità.
- fotocopia di un proprio documento di identità.

Per continuare a beneficiare dell'agevolazione è necessario presentare l'attestazione ISEE in corso di validità entro il **31 gennaio di ogni anno**.

La certificazione medica non dovrà essere presentata negli anni seguenti se le condizioni restano invariate.

- 3. Le riduzioni/agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
- 4 Le riduzioni/agevolazioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 5 In caso di contestuale spettanza a favore del soggetto tassabile di più agevolazioni è prevista l'applicazione della riduzione o agevolazione più conveniente per il contribuente.

Art. 23 - Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta

- Ai sensi degli art. 198 e 238 del D.Lgs. 152/2006, come modificati ed integrati dal D. Lgs. 116/2020, le
 utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani previa
 dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua
 l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Ai sensi dell'art. 30 del D.L. 41/2021 convertito con modificazioni dalla L. 69/2021, la scelta di non avvalersi del servizio pubblico delle utenze non domestiche di cui al precedente comma deve essere comunicata preventivamente al Comune, a mezzo PEC, a pena di irricevibilità, entro il 30 giugno di ogni anno, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione, che dovrà essere compilata su apposito modulo messo a disposizione dal Comune, dovranno essere indicati i quantitativi



dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice dell'Elenco europeo dei rifiuti (EER) e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente. Alla comunicazione deve inoltre essere allegato l'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.

- 3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini ivi indicati, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti.
- 4. L'opzione a favore del soggetto privato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani ha effetto per un periodo non inferiore a due anni.
- 5. Il Comune, ricevuta la comunicazione ne darà notizia al soggetto gestore del servizio rifiuti ai fini della cessazione della prestazione del servizio pubblico di raccolta nei confronti dell'utenza non domestica interessata.
- 6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione effettuata ai sensi dell'articolo 198, comma 2 bis, del d lgs 152/2006, provvedono a farne richiesta entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, al Comune. La richiesta a firma del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta dall'utenza non domestica, deve contenere tutte le indicazioni previste dal comma 7 del presente articolo.
- 7. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve dichiarare al Comune, a rendicontazione, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero o riciclo nell'anno solare precedente, corredata dalla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo. Per la dichiarazione potrà essere utilizzato il modello appositamente predisposto dal Comune.
- 8. La dichiarazione, inviata esclusivamente via PEC, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e



attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 9. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 7, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.
- 10. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà disciplinata dal presente articolo, sono escluse dalla corresponsione della quota variabile della tariffa
- 11. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani al servizio pubblico, in forza dell'esercizio dell'opzione di conferimento al di fuori del pubblico servizio ritualmente e validamente esercitata, l'utenza non domestica deve comunque corrispondere al Comune la quota fissa annuale della tariffa TARI e provvedere al versamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale andrà versato, nei modi e termini stabiliti dal Comune, contestualmente al versamento della TARI.
- 12. E' facoltà del Comune di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle dichiarazioni/rendicontazioni presentate. In caso di mancata presentazione della comunicazione entro i termini ivi indicati ed in caso di dichiarazioni non veritiere, salvo più gravi violazioni, il Comune procede al recupero della TARI indebitamente esclusa dalla tassazione, con l'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista per le dichiarazioni infedeli.

Art. 24 – Riduzioni per le Utenze NON Domestiche per "superfici caratterizzate da produzione promiscua"

- 1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
- 2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare **entro il 31 gennaio** dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello disponibile presso l'Ufficio Tributi, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali. L'agevolazione sarà riconosciuta nell'annualità successiva a quella di riferimento inerente alla documentazione presentata e dietro presentazione della opportuna planimetria redatta da un tecnico specializzato con relativa legenda.
- 3. Relativamente alle seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, nel caso non sia possibile identificare con precisione i locali o le aree da esentare rispetto all'effettiva superficie imponibile, anziché utilizzare il criterio di cui al comma 1 si applicano le seguenti percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:



Codice	Descrizione	% riduzione
Categoria		superficie
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	30%
19	Carrozzerie	30%
19	Autofficine ed elettrauto	30%
4	Distributori di carburante	30%
17 & 18	Attività artigianali	20%
25 & 28	Supermercati, ipermercati di generi misti	10%
	Altre Categorie non rientranti in quelle precedenti	20%

- 4. Per le nuove utenze, la domanda di riduzione deve essere presentata contemporaneamente alla denuncia di inizio attività ed, entro il 30 ottobre, il contribuente dovrà necessariamente presentare presso l'ufficio tributi la prova dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla vigente normativa attraverso apposita documentazione quale contratti con ditte specializzate al ritiro e trattamento dei rifiuti speciali, attestazioni di avvenuto smaltimento tramite formulari ecc..
- 5. Per le utenze non comprese nel succitato elenco, che hanno diritto all'agevolazione in argomento, si applica il criterio dell'analogia per attività di produzione svolta.
- 6. Qualora, il caso specifico non sia riconducibile a nessuna delle categorie previste, per le utenze con diritto alla riduzione per smaltimento autonomo dei rifiuti non urbani, verrà applicata una riduzione del 20%.
- 7. Sono escluse dal pagamento della parte variabile soltanto le Utenze NON Domestiche riconducibili alla Categoria 20 "Attività Industriali con capannoni di produzione di beni specifici".
- 8. Per le Utenze NON Domestiche riferite alla categoria di cui al precedente comma 7, sono escluse le superfici dove avviene la lavorazione industriale, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti.

Art. 25 - Riduzioni per avvio al riciclo

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa. La riduzione si applica alla parte variabile della tariffa sulla base dei criteri specificati nel presente articolo.

Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale". Per «riciclo» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".



- 2. L'accesso al beneficio della riduzione è determinato rapportando la quantità di rifiuti urbani che l'utenza NON domestica dimostri di aver destinato al riciclo in modo autonomo, con la quantità potenziale di rifiuti urbani producibile dall'utenza NON domestica, espressa dal coefficiente di produttività "Kd" del DPR n. 158/1999, così come individuato nella delibera di determinazione delle tariffe per l'anno di imposta di riferimento.
- 3. La riduzione opera secondo le regole riportate nell'Allegato "C" al presente Regolamento.
- 4. La riduzione di cui al comma 2 è riconosciuta a consuntivo, previa richiesta dell'utente da presentarsi annualmente al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno solare successivo a quello cui il tributo si riferisce. Alla richiesta deve essere allegata apposita dichiarazione attestante le quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente suddivise per codice CER (o EER); a tal fine il Comune rende disponibile il modello di dichiarazione. La richiesta, unitamente alla documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente, deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
- 5. Alla dichiarazione potrà essere allegata a comprova, a titolo esemplificativo, la seguente documentazione:
 - a) autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e le modalità di recupero;
 - b) copia di tutti i formulari di identificazione rifiuto (FIR) per il trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario abilitato al trattamento e riciclo, unitamente al prospetto riepilogativo delle quantità suddivise per codice EER;
 - c) copia del REGISTRO CARICO E SCARICO ex art. 190 D.Lgs. n.152/2006 (per soggetti obbligati);
 - d) copia delle fatture con indicazione del tipo di rifiuto trattato, della quantità e del periodo di riferimento;
 - e) copia dei contratti stipulati con ditte specializzate abilitate al trattamento dei rifiuti.

In sede di verifica il Contribuente è tenuto ad esibire a richiesta del Comune la predetta documentazione; in caso di mancata produzione della documentazione entro i termini fissati dal Comune la riduzione non potrà essere applicata.



- 6. Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 5, l'ufficio competente comunica l'esito della verifica all'utente.
- 7. La riduzione si applica a consuntivo, di regola mediante compensazione o conguaglio alla prima scadenza di versamento utile.

Art. 26 – Altre agevolazioni per Utenze NON Domestiche

- 1. Per le Utenze NON domestiche sono altresì previste le seguenti **agevolazioni**, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune:
 - a. **riduzione del 30% della parte fissa e della parte variabile della tariffa** per i locali e aree scoperte adibiti **ad uso stagionale** o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 120 giorni nell'anno solare, come risultante da licenza o da altro atto rilasciato da pubbliche autorità.
 - b. riduzione del 10% della quota variabile della tariffa per gli esercizi di vicinato (superficie di vendita non superiore a 150mq) a destinazione commerciale, che adottano sistemi" alla spina" per la vendita di prodotti alimentari (comprese le bevande) e non alimentari, normalmente venduti con imballo. Qualora tale attività (sistemi di vendita "alla spina") risulti quella prevalente (l'attività con il più elevato volume d'affari) si applicherà la percentuale di riduzione del 20% della quota variabile della tariffa.
 - c. **riduzione del 20% della quota variabile della tariffa** per i locali adibiti a mercatino dell'usato (agenzia d'affari), in quanto riconosciuta come attività di prevenzione nella produzione di rifiuti e di riuso dei prodotti.
 - d. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016 n.166, alle attività produttive esercizi di vicinato entro i 150 mq che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale il Comune applica una riduzione della tariffa rifiuti come prevista nei commi successivi.
 - La cessione deve avvenire a favore di associazioni di volontariato o altri enti del Terzo settore iscritti nell'apposito albo comunale delle associazioni.

Le associazioni o altri enti del terzo settore donatarie devono destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti ed in maggiori condizioni di bisogno; le eccedenze non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali.

Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Invenduti per carenza di domanda;
- b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
- c) rimanenze di attività promozionali;
- d) prodotti conferibili entro 15 giorni dalla data di scadenza;
- e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;



g) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La determinazione della riduzione è effettuata a consuntivo utilizzando un apposito modulo di autocertificazione riepilogativo annuale, dal quale risultino i soggetti beneficiari, la tipologia, la quantità di prodotti alimentari ceduti e la data di consegna. Alla modulistica andrà allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dei donatari che certificano i quantitativi donati, la fotocopia del documento di identità dei donanti e dei donatari.

La riduzione tariffaria è pari al 10% della quota variabile della tariffa per la cessione di beni alimentari con un peso pari o inferiore a 55 kg ed è pari al 20% se i quantitativi conferiti sono superiori a 55 kg. La riduzione, se spettante, verrà riconosciuta a consuntivo nell'avviso di pagamento TARI dell'anno successivo.

2. Le agevolazioni sono riconosciute solo dietro presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato da presentare con cadenza annuale **entro il termine del 31 gennaio** dell'anno di riferimento o, se nuova attività, entro 60 giorni della denuncia di inizio attività.

Art. 27 – Riduzione per inferiori livelli di prestazioni del servizio

- 1. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di giorni 30, o comunque, abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto in ragione di un dodicesimo per ogni mese di interruzione.
- Ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al presente articolo, tale circostanza deve essere certificata dall'Ufficio Ecologia e Ambiente, su segnalazione dell'interessato da presentare ogni qual volta si verifichino le circostanze previste dal comma precedente.
- 3. Le riduzioni si applicano su richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 28 – Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni alla medesima utenza, si applica quella più favorevole al contribuente.

Titolo IV – DICHIARAZIONE E MODALITA' DI RISCOSSIONE

Art. 29 - Obbligo di dichiarazione - Richiesta di attivazione/variazione e cessazione del servizio

- I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2. L'obbligo dichiarativo è assolto con la presentazione della richiesta di attivazione/variazione o cessazione del servizio.



- 3. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio/fine del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo (Art. 6 del "TQRIF" approvato con delibera ARERA n. 15/2022), e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo.
- 4. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 5. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta (90) giorni solari e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante e può essere:
 - inviata a mezzo posta con raccomandata a/r allegando fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
 - inviata a mezzo posta elettronica allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità
 - inviata a mezzo PEC firmata digitalmente dal dichiarante.

La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo di posta elettronica/PEC.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione o cessazione, deve contenere, oltre al recapito postale, posta elettronica al quale inviare la dichiarazione medesima, i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

Utenze non domestiche

a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale



della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente.

Per gli **edifici in multiproprietà** e per i **centri commerciali integrati**, la dichiarazione deve essere effettuata dal gestore dei servizi comuni.

- 7. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare, se si tratta di soggetti residenti.
- 8. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro 90 (novanta) giorni dal decesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno dell'anno successivo. In mancanza, l'Ufficio può procedere alla variazione dell'intestatario della tassa, inserendo come obbligato principale la persona o una delle persone conviventi con il soggetto deceduto, ovvero l'erede o uno degli eredi per i quali vi siano elementi sufficienti a far presumere l'effettiva disponibilità dell'immobile, dandone comunicazione all'interessato; in ogni caso, non è preclusa l'attività accertativa dell'Ente.

Art. 30 - Risposta alla richiesta di attivazione/variazione o cessazione del servizio

- 1. In seguito alla richiesta di attivazione/variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
 - a) Il riferimento alla richiesta di servizio
 - b) Il codice utente ed il codice utenza
 - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione/variazione o cessazione del servizio

Art. 31 – Versamenti

1. Il versamento del tributo è effettuato secondo le disposizioni di cui all'Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e ss.mm.ii. (c.d. Modello F24), nonché attraverso la piattaforma di cui all'Art. 5 del Codice



dell'Amministrazione Digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., e con le altre modalità previste dallo stesso codice. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.

- Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
- 3. Salvo diversa deliberazione della Giunta Comunale il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate con le seguenti modalità:
 - > n. 2 rate a titolo di **ACCONTO** nella misura del 70% di quanto richiesto nell'anno precedente con scadenza 31 maggio e 31 luglio
 - ➤ la terza rata a titolo di **SALDO** del restante 30% calcolato sulla base delle tariffe approvate, scomputando gli acconti con scadenza 10 dicembre
- 4. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.
- 5. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
- 6. Il termine di cui al comma 4 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
- 7. In nessun caso non posso essere imputati all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.
- 8. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 9. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 12,00.
- 10. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Art. 32 – Accertamento

- 1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare **questionari al contribuente**, richiedere dati e notizie a uffici pubblici, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, accedere a tutte le banche dati messe a disposizione dall'amministrazione tributaria e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'emissione dell'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata AR o AG o PEC, un apposito avviso motivato.



- 4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii..
- 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 6. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali trasmettono periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia e/o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi od aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio, nonché dello stato di famiglia della popolazione residente.

Art. 33 – Sanzioni ed Interessi

- 1. In caso di **omesso o insufficiente versamento** dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione** si applica la sanzione del 100 per cento, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
- 3. In caso di **infedele dichiarazione** si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro (cinquanta/00).
- 4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'Art. 15, comma 1, del presente Regolamento, si applica la sanzione di 500 euro (cinquecento/00); in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione di 200 euro (duecento/00).
- 5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione



- del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi (c.d. **accertamento con adesione**, ai sensi degli Artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997).
- 6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 34 – Riscossione Coattiva

- 1. Gli atti di cui al precedente Art. 37 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639.
- 2. Decorso il termine previsto dall'Art. 1, comma, 792, lettera b), della Legge n. 160/2019, l'Ente avvierà le procedure esecutive previste dal Titolo II del D.P.R. 602/1973 e/o dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente, entro i termini stabiliti previsto dall'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.

Art. 35 - Contenzioso

In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm.ii..

Art. 36 – Importi minimi riscossione ordinaria / Rimborsi / Compensazioni / Dilazioni di pagamento

1. Si rimanda alle modalità previste dal "Regolamento Generale delle Entrate" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 05/04/2021 e ss.mm.ii..

Titolo V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

 I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679.

Art. 38 – Decorrenza ed efficacia del Regolamento

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
- 2. Con la decorrenza del presente regolamento si intendono sostituite integralmente le precedenti disposizioni regolamentari in materia di tributo sui rifiuti.
- 3. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia di rifiuti e in materia tributaria.
- 5. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO "A"

ALLEGATO L-QUATER Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	CER
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101
DI A STICA	Imballaggi in plastica	150102
PLASTICA	Plastica	200139
LECNO	Imballaggi in legno	150103
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
METALLO	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
UETRO	Imballaggi in vetro	150107
VETRO	Vetro	200102
	Imballaggi in materia tessile	150109
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111



TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.



ALLEGATO "B"

CLASSIFICAZIONE CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Codice Categoria	Descrizione
01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
08.1	Bed & Breakfast con servizio di prima colazione
08.2	Affittacamere senza servizio di prima colazione
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club



ALLEGATO "C"

METODO DI COMPUTAZIONE DELLA RIDUZIONE PER RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

A seguire le regole di computazione delle riduzioni in argomento:

1. In primo luogo è necessario determinare la percentuale (%) per l'accesso al beneficio della riduzione, secondo la formula a seguire:

DETERMINAZIONE PERCENTUALE PER ACCESSO AL BENEFICIO DELLA RIDUZIONE $P = (R / M)^*100$

dove:

P: percentuale data dal rapporto rifiuti prodotti con potenzialità producibili

R: rifiuti totali avviati al riciclo in modo autonomo

 \mathbf{M} : potenzialità di produzione dei rifiuti (MQ UTENZA TARI * COEFFICIENTE KD CORRISPONDENTE)

ESEMPIO CALCOLO PERCENTUALE

 $Utenza\ TARI = 500\ mg$

Tipologia utenza = "Autorimessa e magazzini senza vendita diretta"

Coefficiente Kd per l'anno di applicazione della riduzione = 4,40

R = Rifiuti urbani avviati al riciclo nell'anno precedente (rilevabili da MUD o formulari) = 1.216 kg

M = potenzialità produzione rifiuti: 500 mg * 4,40 = 2.200 kg

P = (1.216 kg / 2.200 kg) * 100 = 55,00%

L'utenza ha quindi diritto all'applicazione delle riduzioni percentuali sulla parte variabile secondo la tabella di cui al successivo punto 2.

2. L'accesso alla riduzione si avrà al superamento della percentuale **minima del 50%, valore soglia,** oltre il quale si avrà diritto alla riduzione della sola quota variabile della tariffa secondo le percentuali indicate nella seguente tabella:

TIPOLOGIA RIFIUTI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO		Codici	% Riduzione
FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER	Parte Variabile
	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili	200201	8,00 %
MITOTI OROMINEI	Rifiuti dei mercati	200302	
	Imballaggi in carta e cartone	150101	6.00.9/
CARTA E CARTONE	Carta e cartone	200101	6,00 %
	Imballaggi in plastica	150102	6.00.9/
PLASTICA	Plastica	200139	6,00 %
	Imballaggi in legno	150103	
LEGNO	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	6,00 %
	Imballaggi metallici	150104	7,00 %
METALLO	Metallo	200140	7,00 /6



IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	6,00 %
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106	6,00 %
	Imballaggi in vetro	150107	4.00.0/
VETRO	Vetro	200102	4,00 %
	Imballaggi in materia tessile	150109	
TESSILE	Abbigliamento	200110	5,00 %
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318	6,00 %
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	8,00 %
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	8,00 %
DETERGENTI	Detergenti diversi da diversi da quelli di cui allavoce 200129*	200130	8,00 %
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	8,00 %
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	8,00 %
TOTALE PERCENTUALE RIDUZIONE MASSIMA		100,00 %	

N.B. - Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice Civile.

^{3.} La percentuale totale di riduzione della parte variabile sarà data dalla somma delle singole percentuali attribuibili per singola frazione di rifiuto avviato in modo autonomo, rilevabile dai MUD o formulari rifiuti prodotti annualmente.